

STATUTO

DON PIPPARELLI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIUSI SI VIA TORRI DEL
FORNELLO 4

Numero REA: SI - 215892

Codice fiscale: 01574900526

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2023 - Statuto completo	2
--	---



S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:

"Don Pipparelli S.R.L - IMPRESA SOCIALE"

siglabile: "Don Pipparelli S.r.l."

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017, e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

La società ha sede legale in Via Torri del Fornello 4 - Chiusi (SI), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del comune in cui si trova, di istituire e sopprimere altre unità locali operative, nella forma di succursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.

E' invece necessaria la decisione dei soci per il trasferi-

	mento della sede in altro comune.	
	E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio do-	
	micilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa	
	referimento alla residenza anagrafica.	
	<u>Articolo 3 - Scopo e Oggetto sociale</u>	
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'at-	
	tività di impresa di interesse generale, senza scopo di lu-	
	cro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
	ciale adottando modalità di gestione responsabili e traspa-	
	renti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavorato-	
	ri, degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro	
	attività così come previsto dall'art. 3 ed art. 5 comma 1	
	lettera a) e b) del D.Lgs. 112/2017.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato	
	d.lgs 112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e	
	principale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive mo-	
	dificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	
	dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giu-	

	gno 2001, e successive modificazioni;	
	c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante re-	
	visione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giu-	
	gno 2016, n. 106;	
	d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti	
	e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni nonché	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di in-	
	teresse generale;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244	
	Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli	

	strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi socia-	
	li ed interesse generale.	
	Si considera comunque di interesse generale, indipendentemen-	
	te dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per	
	il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di	
	utilita' sociale, sono occupati:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,	
	numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-	
	sione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, ovve-	
	ro il lavoratore privo da almeno 24 (ventiquattro) mesi di	
	impiego regolarmente retribuito oppure il lavoratore privo	
	da almeno 12 (dodici) mesi di impiego regolarmente retribu-	
	to che versi in una delle seguenti condizioni:	
	• Avere un'età compresa tra i 15 (quindici) e i 24 (ven-	
	tiquattro) anni;	
	• Non possedere un diploma di scuola media superiore o	
	professionale (livello ISCED 3) o aver completato la	
	formazione a tempo pieno da non più di due anni e non	
	avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente re-	
	tribuito;	
	• Aver superato i 50 (cinquanta) anni di età;	
	• Essere un adulto che vive solo con una o più persone a	
	carico;	
	• Essere occupato in professioni o settori caratterizza-	
	ti da un tasso di disparità uomo-donna che supera alme-	

	no del 25% (venticinque per cento) la disparità media	
	uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato	
	membro interessato se il lavoratore interessato appar-	
	tiene al genere sottorappresentato;	
	• Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro	
	e avere la necessità di migliorare la propria formazio-	
	ne linguistica e professionale o la propria esperienza	
	lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad	
	un'occupazione stabile.	
	b) Le persone svantaggiate o con disabilità, come indivi-	
	duate dall'articolo 112, comma 2 del d.lgs.n.18 aprile 2016	
	n. 50, soggetti con disabilità contemplati dall'articolo 1	
	della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate,	
	quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991,	
	n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudi-	
	ziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodi-	
	pendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situa-	
	zioni di difficoltà familiare, le persone detenute o interna-	
	te negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati	
	ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975, n. 354 e successive modificazioni; I beneficiari di	
	protezione internazionale, ai sensi del d. lgs. n. 251/2007,	
	le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito regi-	
	stro, che versino in una condizione di povertà tale da non	

	poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.	
	Ai fini di cui al comma precedente, l'impresa sociale impie-	
	ga alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle let-	
	tere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavorato-	
	ri. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavo-	
	ratori di cui alla lettera a) non possono contare per piu'	
	di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.	
	La situazione dei lavoratori di cui al comma precedente deve	
	essere attestata ai sensi della normativa vigente.	
	L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività di-	
	verse da quelle di interesse generale, purchè i relativi ri-	
	cavi non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 Dec.Lgs	
	112/2017. L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonchè	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobilia-	
	re e finanziaria, nei limiti consentiti dalla legge necessa-	
	ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comun-	
	que sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesi-	
	mi.	
	Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie	
	se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale.	
	L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente	

	tutta la normativa applicabile alla propria attività, con	
	particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs.	
	112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di	
	tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla	
	legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle mi-	
	sure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art.	
	18 D. Lgs 112/2017.	
	<u>Articolo 4 - Durata</u>	
	La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2100	
	(trentuno dicembre duemilacento), e potrà essere prorogata o	
	ridotta per decisione dei soci.	
	<u>Articolo 5 - Capitale sociale e quote</u>	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art	
	2468 del Codice Civile. La responsabilità dei soci è limita-	
	ta alle quote di capitale sottoscritte.	
	Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli	
	2464 e 2465 del Codice Civile.	
	In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conse-	
	guenza di perdite può essere omissio il deposito presso la se-	
	de sociale della relazione prevista dall'art. 2482-bis del	
	Codice Civile.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del Codi-	
	ce Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante	
	nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche median-	

	te offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso	
	spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il	
	diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile.	
	Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci	
	Qualora si ravvisi la necessità di immettere capitale liqui-	
	do nella società, i soci possono effettuare versamenti in-	
	fruttiferi in conto capitale senza obbligo di restituzione	
	da parte della società, oppure finanziamenti con obbligo di	
	restituzione da parte della società. Detti finanziamenti do-	
	vranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto	
	contrario.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versa-	
	ta potranno essere effettuati a favore della società esclusi-	
	vamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamen-	
	ti vigenti e futuri in materia.	
	Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni	
	Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse	
	non possono essere oggetto di alienazione se non con il bene-	
	stare dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data o tramite posta elettronica certificata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque ba-	
	sarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di	
	cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.	
	Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società,	
	che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata	
	a.r. o tramite posta elettronica certificata inviata al con-	
	siglio di amministrazione della società.	
	Per la valutazione della quota del socio receduto si applica-	
	no i criteri di cui all'articolo 8 del presente Statuto.	
	L'assemblea dei soci può essere altresì investita dall'istan-	
	te in merito alla decisione finale in relazione ad un even-	
	tuale provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione	
	del socio.	
	<u>Articolo 8 - Recesso</u>	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli	
	articoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli	
	altri casi previsti dalla legge.	
	Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condi-	
	zioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 com-	
	ma 2 del Codice Civile.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	

	data che deve essere spedita entro trenta giorni dalla tra-	
	scrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo	
	legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il	
	recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza	
	di esso da parte del socio.	
	Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del	
	socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti	
	al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il	
	recesso.	
	Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determina-	
	zione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,	
	perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo	
	comma del Codice Civile.	
	<u>Articolo 9 - Decisione dei soci</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla	
	loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tan-	
	ti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale socia-	
	le.	
	Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concer-	
	nenti:	
	- l'approvazione del bilancio, la devoluzione degli utili ed	
	avanzi di gestione, in conformità a quanto previsto dal	

	D.Lgs. 112/2017;	
	- la nomina degli amministratori;	
	- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice	
	Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quan-	
	to statuito dal D. Lgs. 112/2017;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti	
	dei soci.	
	<u>Articolo 10 - Diritto di voto</u>	
	Ciascun socio iscritto nel relativo libro, ha un diritto pro-	
	porzionale alla sua partecipazione al capitale.	
	<u>Articolo 11 - Modalità di votazione</u>	
	Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aven-	
	ti per oggetto le materie di cui all'articolo 2479 numeri 4	
	e 5 e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i qua-	
	li la legge espressamente preveda tale procedimento; essa	
	sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o più ammi-	
	nistratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni dell'assemblea s'intendono accolte qualora ap-	
	provate dalla maggioranza dei presenti, e nei casi previsti	
	dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 comma 2 del Codice Civi-	
	le, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due	
	terzi del capitale sociale.	

	L'Assemblea verrà convocata dal Consiglio di amministrazione;	
	in caso d'impossibilità del consiglio, la convocazione	
	potrà essere operata dall'Organo di Controllo, se esistente,	
	o anche da un socio.	
	L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione	
	entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.	
	La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni	
	prima, o quanto meno a destinazione almeno cinque giorni	
	prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con	
	qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio	
	che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle	
	materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissata per altro	
	giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.	
	In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita con la partecipazione dell'intero capitale.	

	tale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci	
	(se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si op-	
	ponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed	
	i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza di-	
	chiareranno per iscritto di essere informati in merito alla	
	riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e	
	di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.	
	<u>Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea; verbale</u>	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	In mancanza di questo l'assemblea sarà presieduta dal Vice-	
	presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i pote-	
	ri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.	
	Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quan-	
	to prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.	
	L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non so-	
	cio e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga op-	
	portuno, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	<u>Articolo 13 - Deleghe</u>	
	Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi	
	rappresentare con delega, anche da soggetti non soci, ai sen-	
	si del secondo comma dell'articolo 2479 bis del Codice Civi-	
	le.	
	<u>Articolo 14 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di te-</u>	

	<u>lecomunicazione</u>	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si	
	tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizio-	
	ne che tutti i soci che vi partecipano possano essere identi-	
	ficati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'a-	
	dunanza la prova di tale identificazione e che sia consenti-	
	to a ciascuno di essi di seguire la discussione e d'interve-	
	nire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affron-	
	tati.	
	Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera te-	
	nuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovar-	
	si il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, on-	
	de consentire la stesura del relativo verbale sul libro so-	
	ciale.	
	<u>Articolo 15 - Decisione assunta tramite consultazione o con-</u>	
	<u>senso scritto</u>	
	Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume	
	la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere	
	assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di	
	questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun ammini-	
	stratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio,	
	titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano	

	complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno	
	un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa	
	iniziativa.	
	La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità pre-	
	scelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che	
	attiva il procedimento decisionale.	
	Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a	
	tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di	
	ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concluder-	
	si entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, al-	
	l'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in me-	
	rito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stes-	
	sa.	
	Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo	
	richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari del-	
	la maggioranza del capitale sociale.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza in-	
	dugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione	
	è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi	
	del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi	
	previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i	
	soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respin-	
	ta, indicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei	

	contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla	
	decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	<u>Articolo 16 - Amministrazione</u>	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque componenti, a scelta dell'assem-	
	blea che li nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci	
	con l'osservanza di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7	
	del dlgs. 112/2017.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'at-	
	to costitutivo e successivamente dall'assemblea con mandato	
	triennale e sono rieleggibili e durano in carica fino al ter-	
	mine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino	
	a revoca o dimissioni.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti	
	e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di	
	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7	
	D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite	
	massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno	
	a tal fine presentare:	
	* dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi gene-	
	rali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto	
	di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	

	* dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi	
	pendenti;	
	* dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte	
	dalla società.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Ammini-	
	strativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	* coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	* coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i	
	rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la	
	sola esclusione di quanto la legge o il presente statuto ri-	
	servano espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tut-	
	ti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	All'organo amministrativo compete in particolare la redazio-	
	ne del bilancio sociale, come definito nel D. Lg. 112/2017	
	che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di	
	esercizio.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti con-	

	sentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 del Codi-	
	ce Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un co-	
	mitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, ovvero	
	ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamen-	
	te. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'ar-	
	ticolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.	
	<u>Articolo 18 - Durata e cessazione del mandato</u>	
	Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli ammini-	
	stratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; In	
	caso di mandato a tempo determinato, I componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione hanno un mandato triennale e sono	
	rieleggibili. La cessazione del mandato per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è	
	stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.	
	Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più	
	componenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono	
	ad integrare detto organo con un equal numero di amministra-	
	tori che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei	
	soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi	
	assumono una decisione mediante consultazione scritta o sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in que-	
	sta sede provvedere alla loro sostituzione. Qualora venga me-	
	no la maggioranza di tali amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in cari-	

	ca devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria	
	amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente	
	comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.	
	Articolo 19 - Consiglio di amministrazione: presidenza; con-	
	<u>vocazione</u>	
	Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto de-	
	signato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, elet-	
	to dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di de-	
	signazione, dall'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario,	
	scelto anche fra estranei.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovve-	
	ro su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante in-	
	vio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di av-	
	viso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e	
	l'elenco degli argomenti da trattare.	
	Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli ammini-	
	stratori siano adeguatamente informati sulle materie all'or-	
	dine del giorno.	
	Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche al-	
	trove purché in Italia.	
	L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata	
	A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque al-	

	tro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno	
	otto giorni prima della data fissata per la riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando	
	qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire	
	la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore	
	prima della riunione.	
	Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di	
	Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora	
	siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nomina-	
	ti, in carica.	
	<u>Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione: decisioni</u>	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richie-	
	de la presenza della maggioranza dei suoi componenti in cari-	
	ca. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 21 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con	
	l'ausilio di mezzi di telecomunicazione	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi	
	partecipano possano essere identificati, che venga adeguata-	

	mente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale i-	
	dentificazione e che sia consentito a ciascun amministratore	
	di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale al-	
	la trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministra-	
	zione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Pre-	
	sidente della riunione ed il segretario, onde consentire la	
	stesura del relativo verbale sul libro sociale.	
	<u>Articolo 22 - Il Consiglio di amministrazione - decisioni as-</u>	
	<u>sunte per iscritto</u>	
	Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa	
	iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione	
	possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovve-	
	ro sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal sog-	
	getto che attiva il procedimento decisionale.	
	Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a	
	tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione	
	e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concluder-	
	si entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ul-	
	timo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in	
	merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza	
	stessa.	

	Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con	
	le modalità del presente articolo, richiedono il voto favore-	
	vole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte,	
	senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa docu-	
	mentazione è conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso	
	il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consi-	
	glieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata re-	
	spinta, indicando distintamente il nominativo dei Consiglie-	
	ri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunziatisi.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la	
	decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha as-	
	sunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presiden-	
	te, vigilerà sull'esecuzione stessa.	
	Articolo 23 - Rappresentanza Sociale	
	La rappresentanza della società compete al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a	
	rappresentare la società nei limiti delle materie loro dele-	
	gate.	
	Articolo 24 - Divieto di concorrenza	
	I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'ob-	
	bligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le	
	modalità di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo	

	deroghe concesse dall'Organo Amministrativo stesso o dall'As-	
	semblea dei soci.	
	<u>Articolo 25 - Compensi</u>	
	Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso del-	
	le spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è deter-	
	minato dall'assemblea al momento della nomina o successiva-	
	mente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg.	
	112/2017.	
	Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bi-	
	lancio una indennità di cessazione del rapporto di collabora-	
	zione con la società, stipulando, se del caso, idonea poliz-	
	za assicurativa.	
	In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo com-	
	penso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto	
	della nomina.	
	<u>Articolo 26 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale</u>	
	Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno. L'Organo Amministrativo redige il bilancio di eserci-	
	zio.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì ai sensi	
	art. 9 comma 2 D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i crite-	
	ri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesi-	
	ma richiamate alla redazione ed al deposito nel Registro del-	
	le Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adot-	
	tate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappre-	

	sentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Im-	
	presa Sociale.	
	Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel si-	
	to Internet della società.	
	Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sot-	
	toposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni	
	se ricorrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2	
	Codice Civile.	
	<u>Articolo 27 - Utili</u>	
	La società non ha scopo di lucro soggettivo.	
	Alla società:	
	a) è fatto divieto di distribuire anche indirettamente uti-	
	li ed avanzi di gestione ai soggetti individuati dal comma 2	
	(due) dell'art. 3 (tre) del dlgs. 112/2017;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai	
	fini di utilità sociale.	
	La società destina eventuali utili ed avanzi di gestione al-	
	lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	

	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipote-	
	si di scioglimento individuale del rapporto.	
	La società può destinare, secondo quanto deliberato dall'as-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio, una quota infe-	
	riore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli e-	
	sercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale	
	di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di u-	
	tilità sociale.	
	Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata	

	ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta,	
	nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 comma 2° D.Lgs.	
	112/2017.	
	<u>Articolo 28 - Organo di controllo</u>	
	Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto op-	
	portuno dai soci, l'Organo di Controllo, monocratico o colle-	
	giale, o il Revisore sono nominati dai soci secondo quanto	
	disciplinato dall'articolo 2477 del Codice Civile. Nel caso	
	di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si	
	applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste	
	dall'art. 2397 del Codice Civile. Esso esercita oltre ai po-	
	teri prescritti dalla legge in ordine alla forma giuridica	
	in cui l'impresa sociale è costituita, altresì i compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di	
	osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa avu-	
	to particolare riguardo, alle disposizioni di cui agli arti-	
	coli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto.	
	Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultan-	
	za in sede di redazione del bilancio sociale.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere a-	
	gli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o	

	su determinati affari. Le riunioni dell'organo di controllo	
	possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione; in	
	tal caso dette riunioni si considerano tenute nel luogo di	
	convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco e	
	tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve	
	essere loro consentito di seguire la discussione e di inter-	
	venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
	frontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.	
	<u>Articolo 29 - Volontariato</u>	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività	
	di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nel-	
	l'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non	
	può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa So-	
	ciale provvederà ad assicurare i volontari che prestano atti-	
	vità di volontariato nell'impresa medesima contro gli infor-	
	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. Le	
	prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono	
	essere utilizzate sempre in misura complementare e non sosti-	
	tutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previ-	
	sti dalle disposizioni vigenti.	
	<u>Articolo 30 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e</u>	
	<u>di altri soggetti interessati alle attività</u>	
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un tratta-	
	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto	

	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differen-	
	za retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa socia-	
	le non puo' essere superiore al rapporto uno ad otto, da cal-	
	colarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le impre-	
	se sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel	
	proprio bilancio sociale.	
	L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coin-	
	volgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione	
	o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e	
	altri soggetti direttamente interessati alle attività sono	
	posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni	
	dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle que-	
	stioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro	
	e sulla qualità dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Socia-	
	le terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti col-	
	lettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensio-	
	ni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida	
	adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-	
	che sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo setto-	

	re.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione	
	nel Bilancio Sociale.	
	Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs 112 /2017, con apposito	
	Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli u-	
	tenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) nel le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed e-	
	ventualmente degli utenti di almeno un componente sia del-	
	l'organo di amministrazione che dell'organo di controllo,	
	nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati	
	all'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà.	
	<u>Art. 31 - Regolamenti</u>	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normati-	
	va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-	
	plinare il funzionamento dell'Impresa	
	Sociale. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	<u>Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione</u>	
	Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le modificazioni del-	
	lo statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i	
	poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzio-	

	namento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori,	
	con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della	
	società.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai so-	
	ci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deli-	
	berati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3,	
	comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è de-	
	voluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operan-	
	ti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo svi-	
	luppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'as-	
	semblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.	
	Articolo 33 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	<u>d'azienda</u>	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese	
	sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'as-	
	senza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patri-	
	monio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da	
	parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la	
	cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svol-	
	gimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve	
	essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto de-	
	signato dal tribunale nel cui circondario ha sede	
	l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patri-	

	monio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento	
	delle attività e delle finalità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in	
	essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D.	
	Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.	
	L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede al-	
	la notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs, 112/2017,	
	allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'effica-	
	cia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si	
	intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione del-	
	la notificazione.	
	Articolo 34 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i so-	
	ci e la società, ivi comprese le controversie relative alla	
	validità delle delibere assembleari, nonché le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero	
	nei loro confronti, avente per oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro U-	
	nico.	
	L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dotto-	
	ri Commercialisti della provincia in cui ha sede la società,	
	entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da	
	parte dell'interessato più diligente.	
	In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nomi-	

33 di 34

34 di 34